



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta da

Giorgio Santacroce

- Presidente -

Sent. n. sez. 11

Saverio Felice Mannino

CC - 30/05/2013

Nicola Milo

R.G. N.44799/2011

Vincenzo Romis

- Relatore -

Amedeo Franco

Giovanni Conti

Paolo Antonio Bruno

Alberto Macchia

Margherita Cassano

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Lipari Marco, nato ad Alcamo il 24/10/1977

avverso l'ordinanza del 14/10/2011 del Tribunale di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vincenzo Romis;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Carlo Destro, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

udito il difensore, avv. Fabio Calderone, il quale ha concluso rimettendosi ai motivi di ricorso e prospettando la sopravvenuta carenza di interesse.



RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'appello cautelare, con ordinanza del 14 ottobre 2011, accoglieva l'impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del 26 settembre 2011, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari, in luogo di quella della custodia carceraria inizialmente disposta, nei confronti di Marco Lipari, condannato in esito a giudizio abbreviato per il reato di favoreggiamento personale aggravato dalla circostanza di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (fatto commesso «al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.»), così riqualificata l'originaria imputazione di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso.

Il Tribunale, dopo aver rilevato che anche per i reati aggravati secondo la previsione di cui all'art. 7 del citato decreto operava la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., concludeva nel senso che detta misura non poteva essere sostituita, in corso di esecuzione, con altra meno afflittiva.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, il Lipari, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione con argomentazioni che possono così sintetizzarsi: a) la sentenza di condanna ha riqualificato il fatto, evidenziando l'assenza di significativi contatti del Lipari con la consorteria mafiosa; b) la recente giurisprudenza costituzionale ha individuato, nelle presunzioni di adeguatezza, aspetti della disciplina processuale contrastanti con il principio di uguaglianza, ove non rispondano a «dati di esperienza generalizzati»; c) la presunzione di adeguatezza, nel caso di specie, sarebbe irragionevole, stante l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso; d) l'ordinanza impugnata non avrebbe valutato le deduzioni difensive circa la prospettata insussistenza dei presupposti per l'adozione di misure cautelari.

Con atto successivo, il ricorrente, tramite altro difensore, ha depositato motivi nuovi con i quali, richiamato il contrasto giurisprudenziale in materia e dedotta la necessità di una rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, ha sottolineato il carattere eccezionale della disposizione contenuta nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e, dunque, l'impossibilità di farne oggetto di interpretazione estensiva e di applicazione analogica per regolare anche le ipotesi diverse da quella della primigenia applicazione della misura e quindi le vicende successive del regime cautelare.

3. La Seconda Sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato in relazione ai criteri tabellari, con ordinanza n. 7586 del 2012, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, rilevando un contrasto circa l'esistenza o meno di un automatismo legale in riferimento anche al perdurare della presunzione legale di pericolosità in ordine ai delitti di matrice mafiosa.

4. Con decreto del 29 febbraio 2012, il Primo Presidente disponeva la restituzione del procedimento alla Seconda Sezione per una nuova valutazione circa la sussistenza e attualità del denunciato contrasto, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 27919 del 31/03/2011, Ambrogio, secondo cui «anche nel momento della sostituzione della misura cautelare giocano le presunzioni» di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: «una diversa soluzione, evidentemente, renderebbe del tutto irrazionale il sistema».

In merito a detto decreto presidenziale la difesa del ricorrente depositava note, osservando, tra l'altro, che, a suo avviso, la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere potrebbe trovare giustificazione soltanto nei casi di condotte di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e non anche nei casi di addebiti qualificati dalla circostanza aggravante di cui al citato art. 7: ha chiesto quindi la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

5. Con ordinanza del 18 aprile 2012, la Seconda Sezione penale ha nuovamente rimesso il ricorso del Lipari alle Sezioni Unite, rilevando che, alla luce della recente giurisprudenza costituzionale sull'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il momento genetico di applicazione della misura cautelare e le vicende successive del titolo dovrebbero essere autonomamente considerati in riferimento alla ragione che giustifica la deroga alla disciplina ordinaria prevista per i procedimenti di mafia. La massima di esperienza, secondo cui il vincolo di appartenenza a un sodalizio criminoso può essere interrotto soltanto dalla misura cautelare della custodia in carcere, sarebbe altamente persuasiva in riferimento al momento applicativo, non così relativamente al periodo successivo, proprio perché il vincolo associativo sarebbe stato nel frattempo contrastato dall'applicazione della misura. La parificazione dei due momenti ai fini della presunzione legale di adeguatezza non risulterebbe allora giustificata secondo il criterio della ragionevolezza. Peraltro, non sembrerebbe ragionevole l'estensione di questo trattamento derogatorio, dagli addebiti cautelari di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, agli addebiti per qualsivoglia delitto che sia soltanto aggravato dall'uso del metodo mafioso o dalla finalità di agevolazione di un'associazione mafiosa, secondo la previsione di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del

Molli



1991, perché in tali ultime ipotesi non sarebbe ravvisabile la necessità di recidere un vincolo nemmeno contestato.

6. Con decreto del 14 maggio 2012, il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando l'udienza del 19 luglio 2012 per la trattazione in camera di consiglio.

7. In data 3 luglio 2012 sono state depositate ulteriori note difensive, con le quali sono state richiamate tutte le precedenti argomentazioni svolte con il ricorso e con i motivi nuovi.

8. Con ordinanza n. 3447 emessa all'esito dell'udienza del 19 luglio 2012 (dep. 10/09/2012), le Sezioni Unite, ribadendo quanto incidentalmente affermato dalla citata sentenza Sez. U, n. 27919, Ambrogio, hanno enunciato il seguente principio: *«La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera non solo in occasione dell'adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle vicende successive che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari»*.

9. Risolto il quesito sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite, ed essendo stata contestata al Lipari l'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (convertito dalla legge n. 203 del 1991), il Collegio, con la riferita ordinanza del 19 luglio 2012, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., in relazione all'art. 7 del citato decreto-legge, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., rimettendo conseguentemente gli atti, previa sospensione del procedimento, alla Corte cost.

10. La Corte costituzionale, con sentenza n. 57 del 25 marzo 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa

non



salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

11. A seguito della restituzione degli atti alla Corte di cassazione, il Primo Presidente ha quindi fissato l'odierna udienza camerale per la decisione del ricorso proposto dal Lipari.

12. In data 28 maggio 2013, l'avv. Fabio Calderone, difensore del Lipari, ha comunicato, a mezzo telefax, la propria intenzione di aderire alla astensione nazionale dalle udienze penali, proclamata (per il 29 e 30 maggio 2013) dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, precisando di aver informato l'altro difensore del Lipari, avv. Giuliano Dominici, di tale sua intenzione.

13. All'odierna udienza è comparso il difensore del Lipari, avv. Fabio Calderone, il quale ha preliminarmente ribadito la sua volontà di aderire all'astensione dalle udienze, chiedendo quindi il rinvio ad altra data.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente dato atto che il Collegio ha rigettato la riferita richiesta di rinvio formulata dal difensore del ricorrente, con ordinanza letta in udienza, che qui di seguito si trascrive.

«Ritenuto che la Corte costituzionale con la sentenza n. 171 del 1996 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non era previsto, nel caso di astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e procuratori legali, l'obbligo d'un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevedeva altresì gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure consequenziali nell'ipotesi di inosservanza; considerato che il Giudice delle leggi ha affermato in particolare che "se l'astensione dalle udienze degli avvocati e procuratori è manifestazione incisiva della dinamica associativa volta alla tutela di questa forma di lavoro autonomo, essa non può essere ricondotta a mera facoltà di rilievo costituzionale", avuto riguardo alle "indubbie peculiarità della avvocatura considerate in più parti della Carta costituzionale"; riconducendo in tal modo l'astensione collettiva dalla attività giudiziaria da parte degli avvocati nel perimetro dei diritti "di libertà dei singoli e dei gruppi che ispira l'intera prima parte della Costituzione": un diritto, quindi, e non semplicemente un legittimo

Mano

ST

impedimento partecipativo; - considerato che, per soddisfare le esigenze di bilanciamento tra le istanze contrapposte additate dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale, la legge n. 146 del 1990 è stata appositamente novellata ad opera della legge n. 83 del 2000, la quale ha introdotto l'art. 2-bis che ha appunto previsto per l'astensione collettiva da parte di "lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori" l'adozione di appositi codici di autoregolamentazione destinati a realizzare il "contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1" della stessa legge, previa verifica di idoneità da parte della apposita Commissione di garanzia; - considerato che, in base alla richiamata disposizione legislativa è stato adottato da parte degli organismi di categoria, il 4 aprile 2007, il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, e che tale codice, con le modifiche apportate nel corso delle successive audizioni, è stato valutato idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con deliberazione del 13 dicembre 2007, la quale ha disposto la pubblicazione del codice stesso e della citata delibera sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e sul sito *Internet* della stessa Commissione; - considerato, dunque, che il codice di che trattasi assume valore di normativa secondaria alla quale occorre conformarsi; considerato che l'art. 4, lett. a), del codice in questione espressamente prevede che l'astensione non è consentita in materia penale, fra l'altro, in riferimento alle udienze "afferenti misure cautelari"; - rilevato che nella specie non trova applicazione l'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 4 del Codice di autoregolamentazione, concernendo essa le attività processuali partecipate - che si svolgono in qualsiasi stato e grado del procedimento - diverse dalle "udienze afferenti misure cautelari" - riguardanti imputati sottoposti a custodia cautelare o detenzione; - ritenuto, dunque, che, nel caso in esame, il procedimento cui si riferisce la dichiarazione di astensione dalle udienze è relativo alla trattazione di una procedura incidentale de libertate ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., e che dunque per essa, al lume della richiamata disposizione del Codice di autoregolamentazione, non è consentita l'astensione dalla udienza; - P.Q.M. Respinge l'istanza di rinvio presentata dal difensore del ricorrente».

2. Venendo al merito del ricorso, come ricordato nella parte narrativa, con l'ordinanza del 19 luglio 2012 le Sezioni Unite hanno ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 ("Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"), convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dall'art. 416-*bis* cod. pen. (aggravante così contestata nella concreta fattispecie), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure; non manifesta infondatezza ritenuta ravvisabile in relazione ai seguenti articoli della Costituzione: art. 3, per l'ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 a quelli concernenti i delitti di mafia nonché per l'irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati; art. 13, primo comma, quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; art. 27, secondo comma, con riferimento all'attribuzione alla coercizione processuale di tratti funzionali tipici della pena.

E' stata evocata l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale – avente ad oggetto la portata della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - sviluppatasi attraverso plurime pronunce di declaratoria di parziale incostituzionalità di tale norma (tutte specificamente ed analiticamente ricordate nell'ordinanza di rimessione).

3. La Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 57 del 25 marzo 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

3.1. In parte motiva, la sentenza ricorda che l'irragionevolezza in questione è stata già riscontrata rispetto alla presunzione assoluta dell'art. 275, comma 3,

cod. proc.pen., nella parte in cui era riferita ad alcuni delitti a sfondo sessuale (sent. n. 265 del 2010), all'omicidio volontario (sent. n. 164 del 2011), all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (sent. n. 231 del 2011), all'associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 cod. pen. (sent. n. 110 del 2012) e anche rispetto alla presunzione assoluta dell'art. 12, comma 4-*bis*, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), relativa ad alcune figure di favoreggiamento delle immigrazioni illegali (sent. n. 331 del 2011).

3.2. Quanto al caso di specie, la Corte osserva in particolare quanto segue: «ciò che vulnera i parametri costituzionali richiamati [artt. 3, 13, primo comma, 27, secondo comma] non è la presunzione in sé, ma il suo carattere assoluto, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilevanza al principio del 'minore sacrificio necessario', mentre la previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia carceraria, superabile da elementi di segno contrario, non eccede i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per tale verso non censurabile l'apprezzamento legislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso». A tale conclusione la Corte costituzionale perviene attraverso un triplice ordine di considerazioni. In primo luogo, la presunzione assoluta, sulla quale fa leva il regime cautelare speciale, non risponde, con riferimento ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* cod.pen. o al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, a dati di esperienza generalizzati, essendo possibile configurare un'estraneità dell'autore di tali delitti a un'associazione di tipo mafioso, tale da far escludere che si sia sempre in presenza di un reato che implichi o presupponga necessariamente un vincolo di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità. Sicché «una fattispecie che, anche se collocata in un contesto mafioso, non presupponga necessariamente siffatta 'appartenenza' non assicura alla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere un fondamento giustificativo costituzionalmente valido». Per la Corte, quindi, «il semplice impiego del cosiddetto 'metodo mafioso' o la finalizzazione della condotta criminosa all'agevolazione di un'associazione mafiosa [...] non sono necessariamente equiparabili, ai fini della presunzione in questione, alla partecipazione all'associazione». In secondo luogo, la sentenza ricorda che la disciplina censurata è applicabile, con riferimento a qualsiasi delitto, perfino di modesta entità, purché connotato dalla finalità di "agevolazione mafiosa" o dalla realizzazione mediante il "metodo mafioso", il che sta a significare che il regime cautelare speciale è collegato non già a singole fattispecie incriminatrici ma a



circostanze aggravanti, riferibili ai più vari reati e correlativamente alle più diverse situazioni oggettive e soggettive. Alla luce di tale rilievo oggettivo, la Corte osserva che «l'ampio numero dei reati-base suscettibili di rientrare nell'ambito di applicazione del regime cautelare speciale segnala la possibile diversità del 'significato' di ciascuno di essi sul piano dei *pericula libertatis*, il che offre un'ulteriore conferma dell'insussistenza di una congrua 'base statistica' a sostegno della presunzione censurata»: la qual cosa accentua la differenza di situazioni tra la posizione dell'autore dei delitti commessi avvalendosi del cosiddetto "metodo mafioso" o al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso, delle quali egli non faccia parte, e quella dell'associato o del concorrente nella fattispecie associativa, per la quale soltanto la presunzione delineata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. risponde a dati di esperienza generalizzati. In terzo ed ultimo luogo, la Corte esclude che «l'inserimento dei delitti commessi avvalendosi del cosiddetto 'metodo mafioso', o al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis cod. pen., tra i reati indicati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. sia idoneo, di per sé solo, a offrire legittimazione costituzionale alla norma in esame... posto che la disciplina stabilita da tale disposizione risponde a 'una logica distinta ed eccentrica' rispetto a quella sottesa alle disposizioni sottoposte a scrutinio, trattandosi di una normativa ispirata da ragioni di opportunità organizzativa degli uffici del pubblico ministero, anche in relazione alla tipicità e alla qualità delle tecniche di indagine richieste da taluni reati, ma che non consentono inferenze in materia di esigenze cautelari, tantomeno al fine di omologare quelle relative a tutti procedimenti per i quali quella deroga è stabilita».

3.3. Nel dichiarare quindi l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella parte in cui non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, la Corte costituzionale ha compiuto un'affermazione che risulta rilevante nel giudizio in corso, laddove ha osservato che «nell'apprezzamento di queste ultime risultanze, il giudice dovrà valutare gli elementi specifici del caso concreto, tra i quali l'appartenenza dell'agente ad associazioni di tipo mafioso ovvero la sua estraneità ad esse». In uno dei primi commenti alla sentenza, si è messo in rilievo che «la trasformazione della presunzione da assoluta a relativa implica pur sempre che il giudice, nell'applicare nel caso concreto una misura diversa dalla custodia in carcere, veda elementi di positiva e concreta attenuazione del valore sintomatico del fatto».

4. Ciò posto, mette conto rilevare che con nota depositata presso questa Corte in data 10 maggio 2013, l'avv. Giuliano Dominici, difensore del Lipari, ha

Manu



comunicato che la Corte di appello di Palermo, con provvedimento del 31 agosto 2012 (allegato in copia alla nota stessa), ha dichiarato la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare in corso nei confronti del Lipari (arresti domiciliari, in pendenza del ricorso *de quo* proposto dal Lipari, come detto, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che, in accoglimento di appello del P.m., aveva invece disposto la misura della custodia in carcere) per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare: la Corte distrettuale, ravvisando peraltro la persistenza di esigenze cautelari, ha ritenuto che le stesse potessero essere salvaguardate con la misura dell'obbligo di presentazione quotidiana ai Carabinieri e con quella del divieto di espatrio (con conseguente ritiro del passaporto).

In conseguenza del citato provvedimento della Corte palermitana, pur dovendo prendersi atto della riferita pronuncia di incostituzionalità del Giudice delle leggi, risulta tuttavia evidente la sopravvenuta carenza di interesse del Lipari all'impugnazione in oggetto: il che determina l'inammissibilità del ricorso.


5. Alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che: il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso, è sopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica della vicenda processuale e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj; Sez. U., n. 20 del 09/10/1996, Vitale).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 30/05/2013.

Il Componente estensore

Vincenzo Romis



Il Presidente

Giorgio Santacroce



SEZIONI UNITE PENALI

Depositato in Cancelleria

il 19/06/2013

Il Funzionario Giudiziario
Ross Maria D'AMORE

